

STATUTO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FAMILIARE DELL'ORDINE FORENSE DI VELLETRI

Articolo 1

Denominazione e oggetto

L'associazione denominata "ORGANISMO DI MEDIAZIONE FAMILIARE DELL'ORDINE FORENSE DI VELLETRI" di seguito Associazione, che accoglie e riunisce avvocati del Foro di Velletri e Psicologi - a seguito di conseguita specifica formazione, conforme alla normativa del Forum Europeo dei mediatori familiari, ed in conformità con la legge n. 4 del 14.01.2013, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"- i quali con competenza ed imparzialità, hanno il compito di aiutare le parti coinvolte in controversie riguardanti materia di diritto di famiglia, a ristabilire una comunicazione costruttiva, tesa ad elaborare soluzioni per risolvere la materia del contendere e a favorire la loro relazione anche in futuro, con attenzione particolare rivolta alle persone minori di età, ove esistenti nei nuclei familiari interessati. Con la mediazione familiare viene realizzato un modo alternativo di gestione del conflitto, complementare al tradizionale fondato sul contraddittorio in ambito giudiziario, attraverso il quale si compie un percorso volontario, che ha lo scopo di aiutare le parti in conflitto ad elaborare un accordo equo, duraturo e legalmente valido che rispetti gli interessi ed i bisogni delle persone coinvolte.

L'Associazione rispetta e garantisce l'equa partecipazione di appartenenza di genere, religiose, politiche ed etniche.

Articolo 2

Sede legale

L'associazione ha sede legale in Piazza Falcone e Borsellino c/o Camera della Media conciliazione Velletri.

La sede potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 3

Finalità dell'Associazione

L'Associazione "ORGANISMO DI MEDIAZIONE FAMILIARE ORDINE FORENSE DI VELLETRI" nell'attuazione delle proprie finalità, svolge le seguenti attività:

- a. di promozione e coordinamento dell'attività professionale dei mediatori familiari negli ambiti operativi ove verrà esercitata, ne definisce i requisiti professionali, indica gli obiettivi, i percorsi specifici di formazione nel rispetto della normativa di riferimento, i criteri per l'accesso

*delibera
19/12/18
Ducchi*



alla formazione, comprensiva di tirocinio e supervisione, i criteri di esame per l'iscrizione all'Associazione, della formazione permanente, tutto quanto inerente l'esercizio della professione ed al procedimento disciplinare, i cui criteri verranno stabiliti nel regolamento che all'uopo verrà predisposto.

- b. di diffondere e tutelare i principi ed i criteri di svolgimento della professione del mediatore familiare;
- c. di promuovere e coordinare le attività formative nell'ambito della mediazione familiare;
- d. di promuovere convegni seminari, dibattiti, ricerche, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa tesa alla diffusione della Mediazione Familiare.

L'Associazione per il perseguimento delle indicate finalità può svolgere le sue attività su tutto il territorio nazionale.

A tal fine predispone la struttura organizzativa di base presso l'Organismo di Media conciliazione indicato, con la facoltà di estendere la propria operatività, anche mediante accordi e convenzioni con Tribunali Associazioni e/o Enti locali.

Articolo 4 **Statuto e regolamenti**

L'associazione "ORGANISMO DI MEDIAZIONE FAMILIARE ORDINE FORENSE DI VELLETRI" è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico richiamati nell'art.1.

Ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e alle attività dell'Associazione possono essere disciplinati da uno o più regolamenti interni e/o da un Codice di comportamento etico redatti, in armonia con il presente statuto, dal Consiglio direttivo.

Articolo 5 **Modifiche dello statuto**

Il presente statuto e gli eventuali regolamenti di gestione ed organizzazione dell'attività all'uopo definiti possono essere modificati con deliberazione dell'Assemblea.

ASSOCIATI

Articolo 6 **Categorie degli Associati**

Gli Associati condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarle e a realizzarle, sono individuati nei soci e pertanto nel COA di Velletri e nell'Organismo di Media Conciliazione Familiare di Velletri:

- a. FONDATORI e cioè coloro che sono intervenuti al rogito notarile di costituzione della Società;
- b. ONORARI coloro che avendo contribuito in modo significativo allo sviluppo della mediazione familiare e del suo esercizio distinguendosi con atti ed iniziative di particolare interesse svolti a favore dell'associazione, vengono ammessi come tali su proposta di n. 3 membri del Consiglio Direttivo;
- c. FINANZIATORI coloro che per spirito di liberalità decidono di contribuire economicamente al sostentamento dell'associazione.

Articolo 7

Diritti degli associati effettivi e fondatori

Gli associati fondatori hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dell'Associazione, per l'approvazione del bilancio e per tutto quanto altro loro demandato dal presente statuto e/o dalla legge.

Gli associati fondatori hanno il diritto di servirsi della documentazione e del materiale di studio in possesso dell'Associazione previa richiesta al Presidente e a seguito di sua autorizzazione; essi hanno inoltre il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Tra gli associati fondatori vige comunque una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Articolo 8

Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione ed il Vice presidente;
4. il tesoriere;
5. Segretario.

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea è composta dagli associati fondatori e pertanto dal C.O.A. di Velletri e dall'Organismo di Media Conciliazione Forense.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice presidente, dal Consigliere più anziano o dalla persona indicata dall'assemblea.

Articolo 10

Convocazione e Funzioni

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso - contenente la data, il luogo e l'ora della riunione sia per la prima che seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno - almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il tesoriere, sulla nomina del segretario e di un eventuale Presidente Onorario sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e dei regolamenti, su tutto quanto demandato all'assemblea per legge o per statuto, nonché su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata:

- almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio;
- entro trenta giorni prima della scadenza del mandato degli organi dell'Associazione al fine di eleggere i nuovi organi.

Articolo 11

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti e due i soci.

Gli associati possono farsi rappresentare mediante delega, da conferirsi esclusivamente ad altri membri del Consigli o dell'Organismo.

La delega ai membri del consiglio non può essere conferita per le assemblee aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Articolo 12

Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale, redatto dal segretario, sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

- è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea e dura in carica cinque anni;
- si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) consiglieri;
- è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della riunione;
- è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice presidente.

I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili, a loro non è dovuto alcun compenso e nominano tra loro il Presidente.

Articolo 14

Compiti e poteri del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

- formula gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Associazione rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea;
- ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione di quanto la legge e il presente statuto riservano all'assemblea dell'associazione;
- delibera sulla accettazione di Erogazioni, donazioni e lasciti;
- cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;
- elegge il Vice Presidente;
- può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario;
- redige gli eventuali regolamenti interni e codice di comportamento etico da sottoporre alla delibera dell'assemblea;
- determina il valore della quota associativa annuale.

Articolo 15

Funzione del Presidente

Al Presidente dell'Associazione:

- spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio;
- possono essere delegate dallo stesso Consiglio direttivo, al quale il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, alcuni poteri di ordinaria e/o straordinaria amministrazione anche in riferimento a quanto previsto dagli artt. 27 e 28.

Il Presidente:

- in casi eccezionali di necessità e urgenza può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve entro otto giorni convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato;
- convoca e presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo curando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove, di concerto con il Consiglio Direttivo, la riforma ove se ne presenti la necessità.
- per gli impegni di spesa superiori ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) deve, comunque, essere previamente autorizzato dal Consiglio Direttivo;
- in caso di impedimento o assenza è sostituito dal vice presidente.

IL TESORIERE

Articolo 16

L'Assemblea dell'Associazione elegge il segretario ed il tesoriere responsabile del controllo finanziario amministrativo dell'associazione, provvede al corretto mantenimento dei libri

contabili e sociali, ove ritenuti necessari, aggiorna il presidente sull'andamento economico e finanziario dell'associazione.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 17

Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili, immobili e mobili registrati che potranno diventare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, fatto salvo il principio che l'Associazione non persegue scopi di lucro;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) i richiedenti la mediazione familiare (utenti) corrisponderanno preventivamente all'Organismo il compenso da quest'ultimo determinato per ogni singola sessione.

L'ufficio di segreteria dell'organismo provvederà a trattenere il 30% da detta somma, a titolo di compenso per il servizio reso, riconoscendo al mediatore nominato il restante 70% omnia comprensivo quale corrispettivo dell'attività professionale prestata.

Articolo 18

Contributi

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota annuale come sopra determinate.

La quota e qualsiasi contributo associativo sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili.

Articolo 19

Erogazioni, donazioni e lasciti

Il Consiglio direttivo in armonia con le finalità statutarie e regolamentari dell'Associazione:

- accetta le erogazioni liberali in denaro e le donazioni, nonché i lasciti testamentari con beneficio di inventario;
- delibera sulla loro utilizzazione se del caso in conformità a quanto determinato dal donante o dal testatore.

IL BILANCIO

Articolo 20

L'Associazione si impegna ad assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente per l'espletamento delle procedure di mediazione

Il bilancio dell'Associazione è annuale e si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio direttivo e depositati, presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglimento

Articolo 21

Devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'art. 21 c.c. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

COLLABORATORI E DIPENDENTI

Articolo 22

Dipendenti

L'associazione può assumere dipendenti previa delibera del Consiglio direttivo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato:

